SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA ---

(N.1561)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1981

Modifica dell'articolo 19 della legge 13 maggio 1975, n. 157, in materia di comando del personale operaio dipendente da amministrazioni statali

Onorevoli Senatori. — Con l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è stato provveduto a ridisciplinare l'istituto del comando — prima regolato dall'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — escludendo il concerto del Tesoro, sotto forma di controfirma, nella predisposizione dei singoli provvedimenti riguardanti il comando di impiegati dello Stato presso altre amministrazioni statali, intervento che è stato invece mantenuto nel caso di comando di impiegati statali presso enti pubblici.

Peraltro, tale procedura non è operante nei confronti del personale operaio, in quanto l'articolo 19 della legge 13 maggio 1975, n. 157, ribadendo il disposto dell'articolo 38, sesto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, ha conservato il concerto del Tesoro nell'adozione dei relativi decreti di comando.

Con l'allegato disegno di legge si provvede pertanto a superare l'accennata discrasia, nel senso di ricondurre anche il comando del personale operaio nell'ambito della disciplina stabilita dal citato articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E REBAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il sesto comma dell'articolo 19 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è sostituito dal seguente:

« L'operaio può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni statali; al comando si provvede con decreto dei Ministri interessati, previo assenso formale dell'operaio stesso ».